



COMUNE DI CAMPANA

(Provincia di Cosenza)

Piazza Parlamento - 87061 Campana (CS)
Codice fiscale 87002190780 - Partita IVA 01190030781 - C.C.P. 12858874
Tel. (0983) 93215 - Fax (0983) 937898

ORDINANZA DEL SINDACO N. 40 del 20/01/2022

Prot. n. 363 Albo n. 75

Oggetto: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Misura dello stato di isolamento (quarantena obbligatoria)

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto: "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

Richiamato, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale "*I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza*";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*";

Richiamato il punto 1 della predetta ordinanza, ai sensi del quale "*In aggiunta a quanto fissato nelle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020 e n. 4/2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamenti e di viaggi*";

Richiamato il punto 3 della predetta ordinanza, "*I soggetti di cui trattasi dovranno rimanere reperibili per ogni eventuale attività di sorveglianza ai fini della valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione d'intesa con il MMG/PLS, che disporranno le misure di profilassi necessarie, incluso l'isolamento*";

Visto il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità "*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*". Versione del 31 maggio 2020, nel quale è espressamente indicato nelle Raccomandazioni per preparazione e conferimento dei rifiuti domestici - Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria che "*...sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, ecc., siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme..... Inoltr, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica. I contenitori all'interno dei quali verranno inseriti i sacchi dovranno possibilmente essere dotati di sistema di apertura con pedale...*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante: "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto -legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 147 del 11.06.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 30 giugno 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n.165;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 9 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n.172;

Visto il DPCM14 luglio 2020, che all'art. 1 ha prorogato al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020;

Visto il DPCM7 agosto 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 59 dell'8 agosto 2020;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 65 dell'8 settembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 60 del 12 agosto 2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 e la Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020 DGPRE, nonché le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. SARS-CoV-2: disposizioni relative alle diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati";

Richiamato il punto 1 della predetta ordinanza, "Per l'esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza SARS-CoV-2/COVID-19, in alternativa all'Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati";

Vista la nota pervenuta presso questo Ente in data 20/01/2022, protocollata in pari data con n. 346 dell'ASP di Cosenza Dipartimento di Prevenzione mediante la quale è stato comunicato a questo Ente la positività a COVID-19 [REDACTED] e pertanto si dovrà sottoporre in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare in quarantena presso Campana (CS) via [REDACTED] da giorno 12 gennaio 2022 fino ad avvenuta negatività certificata mediante l'esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati;

Preso atto delle PEC dell'ASP di Cosenza Dipartimento Prevenzione - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;

Ravvisata l'esigenza, nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

ORDINA

CHE [REDACTED] si dovrà sottoporre in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare in quarantena causa positività a COVID-19 presso Campana (CS) via [REDACTED] da giorno 12 gennaio 2022 fino ad avvenuta negatività certificata mediante l'esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP Calabria – Provincia di Cosenza, per come prescritto dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza.

DI TRASMETTERE la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento:

- Alla Stazione Carabinieri di Campana;
- All'ASP Calabria - Provincia di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione;
- Polizia Locale – Sede.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- la notifica della presente ordinanza [REDACTED];
- che presso la propria residenza/domicilio sia interrotta la raccolta differenziata e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, ecc., siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme, ed utilizzando per il conferimento almeno due sacchetti uno dentro l'altro, per come indicato nel suddetto Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura UTG Cosenza
- Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute

DISPONE INOLTRE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale, 20 gennaio 2022



Il Sindaco
Ing. Agostino Chiarello